

REGOLAMENTO ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO

Art. 1 – Inizio delle lezioni, ritardi ed uscite anticipate

1. Gli alunni devono recarsi nelle aule loro assegnate alle ore 07.55, al suono della prima campana. Le lezioni hanno inizio alle ore 08.00, al suono della seconda campana.

2. Gli alunni che si presentassero a scuola in ritardo, o che comunque non si trovassero in aula entro le 08.00, potranno essere ammessi solo con l'autorizzazione scritta (detta "Permesso di Entrata") del Dirigente scolastico, o del suo delegato (sig. Franco Corazza), al quale, il giorno seguente, prima dell'inizio delle lezioni, presenteranno una domanda di giustificazione, redatta sull'apposito libretto e firmata da un genitore, o da altra persona riconosciuta dalla scuola. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe subito se giunti in Istituto entro le 08.15, o altrimenti dopo il termine della prima ora, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni. Gli alunni che, dopo un ritardo, si presentassero a scuola privi di giustificazione, potranno essere ammessi in classe solo con l'autorizzazione scritta (detta "Biglietto di Ammissione") del Dirigente scolastico, o del suo delegato (sig. Franco Corazza), da richiedersi comunque prima dell'inizio delle lezioni.

3. Nel corso dell'anno scolastico saranno tollerati fino a dieci ritardi. Nei confronti degli alunni che superassero tale limite sarà avviato un provvedimento disciplinare, previa comunicazione alla famiglia.

4. Gli alunni residenti al di fuori del Comune di Castel San Pietro che utilizzano mezzi pubblici i cui orari siano incompatibili con quelli della scuola possono presentare al Dirigente scolastico una richiesta scritta di autorizzazione all'ingresso in lieve ritardo (entro le 08.15) firmata da un genitore o da altra persona riconosciuta dall'Istituto, nella quale saranno indicati i mezzi pubblici impiegati e i loro orari (il modulo per la domanda può essere richiesto alla Segreteria). Gli

alunni che ottengono tale autorizzazione saranno esentati dal consegnare la giustificazione per ritardi solo negli orari previsti e solo se utilizzano effettivamente i mezzi pubblici.

5. In occasioni eccezionali il Genitore, o altra persona riconosciuta dall'Istituto, può chiedere che l'alunno sia ammesso in classe dopo l'inizio delle lezioni o che esca prima del loro termine. La richiesta dovrà essere compilata utilizzando il libretto delle giustificazioni (in nessun caso verranno accettate richieste di giustificazione redatte su diario o altro) e dovrà essere consegnata al Dirigente scolastico, o al suo delegato (sig. Franco Corazza), all'arrivo in istituto, nel caso di entrata in ritardo, o prima dell'inizio delle lezioni, in caso di uscita anticipata.

Per non disturbare il lavoro dei docenti e degli altri alunni è opportuno che gli orari di entrata e di uscita vengano fatti corrispondere con quelli di inizio e di fine delle ore di lezione.

Art. 2 – Giustificazione delle assenze

1. Per tutte le assenze dovrà essere presentata al Dirigente scolastico, per tramite del docente in orario durante la prima ora del giorno in cui avviene il rientro a scuola, una richiesta di giustificazione firmata da un genitore, o da altra persona riconosciuta dall'Istituto, redatta sull'apposito libretto (in nessun caso verranno accettate richieste di giustificazione redatte su diario o altro).

2. In base alle disposizioni delle Autorità Sanitarie, dopo 6 giorni di assenza l'alunno, per poter essere riammesso a frequentare le lezioni, dovrà presentare un certificato medico attestante le sue buone condizioni di salute. Nel computo dei sei giorni vanno calcolati anche eventuali festività o vacanze intermedie o terminali al periodo di assenza. Dopo i periodi di vacanza, i giorni di assenza si calcolano a partire dal giorno in cui la

scuola riapre. Se l'assenza è dovuta a malattia infettiva soggetta a denuncia occorre il certificato di riammissione del Pediatra o del Medico di Base anche se l'assenza è stata inferiore a 6 giorni. Il certificato non sarà richiesto invece, nel caso di assenze non dovute a malattia, qualora il genitore, o altra persona riconosciuta dall'Istituto, avvisi preventivamente il Dirigente Scolastico mediante comunicazione scritta (un modulo fac-simile può essere richiesto alla segreteria). Il preavviso non sostituisce la giustificazione scritta che dovrà comunque essere redatta sul libretto.

3. Gli alunni che, dopo un assenza (o altra irregolarità nella frequenza delle lezioni) si presentassero a scuola sprovvisti di giustificazione e/o dell'eventuale certificato, per essere ammessi in classe dovranno, prima dell'inizio delle lezioni, chiedere un'autorizzazione scritta ("Biglietto di Ammissione") al Dirigente scolastico, o al suo delegato (sig. Franco Corazza).

4. Assenze o ritardi per i quali non fosse presentata entro i quindici giorni successivi alcuna richiesta di giustificazione saranno considerati ingiustificati e conseguentemente valutati nel voto di condotta.

Art. 3 – Uso del libretto delle giustificazioni

1. Il libretto delle giustificazioni deve essere ritirato personalmente dai genitori in Segreteria. Il libretto non ha durata annuale e potrà essere utilizzato fino ad esaurimento dei tagliandi disponibili. In caso di smarrimento o di esaurimento dei tagliandi il genitore dovrà richiederne personalmente una nuova copia. In ogni caso, non è consentito l'utilizzo contemporaneo di due libretti.

2. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori, o altre persone riconosciute dall'Istituto, le cui firme siano state preventivamente depositate in segreteria; qualunque altra firma, anche se di persona maggiorenne, non sarà accettata. I genitori degli alunni maggiorenni possono, tramite richiesta scritta al

Dirigente scolastico consegnata personalmente alla Segreteria, autorizzare il figlio a ritirare il libretto e a firmare le domande di giustificazione.

3. Ogni alunno ha il dovere di conservare con la massima cura il libretto e di segnalare tempestivamente eventuali alterazioni al Dirigente scolastico, o al suo delegato, che deciderà per l'eventuale sua sostituzione.

4. La manomissione o la falsificazione da parte dell'allievo delle domande di giustificazione o di altri documenti per i quali è richiesta la firma dei genitori costituisce una mancanza gravissima che, se accertata, comporterà la sospensione del responsabile.

Art. 4 – Comportamento degli alunni

1. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri durante tutta la permanenza in Istituto. Essi osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti, anche se non sono incaricati di insegnamento nella loro classe, e del personale non docente.

2. Gli alunni devono recarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente.

3. Durante le lezioni gli alunni possono uscire dalla classe, a discrezione del docente, ma soltanto una volta ed esclusivamente per recarsi ai servizi (ad esclusione della I e della IV ora, salvo casi di necessità urgente) e in segreteria. L'insegnante non potrà far uscire un secondo alunno prima che il primo sia rientrato in classe. Non è consentito ritardare, senza giustificato motivo, il proprio rientro in classe.

4. E' vietato allontanarsi dalla classe tra un'ora di lezione e l'altra o in caso di ritardo o di assenza temporanea del docente.

5. E' vietato uscire dall'Istituto sia durante le lezioni sia durante l'intervallo. Gli alunni che, giunti in ritardo, siano autorizzati a recarsi in classe solo all'inizio dell'ora successiva attenderanno detto termine nell'atrio dell'Istituto.

6. Durante l'intervallo gli alunni possono utilizzare il

cortile della scuola, essi però rientreranno nei locali dell'Istituto alle ore 11.00, al suono della campana.

7. Dopo il termine delle lezioni è vietato soffermarsi nelle aule o nei corridoi, senza autorizzazione o presenza di un docente.

8. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari, in tutti i locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze, durante l'orario di svolgimento delle lezioni.

Per garantire la validità delle prove di esame o di altre esercitazioni in classe, a discrezione delle Commissioni o dei singoli docenti, potrà essere chiesto agli alunni di depositare i telefoni in Segreteria.

Chi inoltre contravvenendo a tale divieto fosse sorpreso a realizzare e diffondere immagini relative a qualsiasi aspetto delle attività che si svolgono durante l'intero periodo di permanenza a scuola sarà punito con una sospensione di 3 giorni dalle attività didattiche, ed in casi particolarmente gravi, ove si tratti soprattutto di persone minorenni coinvolte, sarà passibile di denuncia all'autorità costituita.

9. Durante tutta la loro permanenza in Istituto, anche al di fuori dell'orario di lezione, gli alunni non possono ricevere visite di persone estranee alla scuola; non possono altresì essere consegnati loro da estranei oggetti di qualsiasi tipo.

Art. 5 – Uso delle strutture e degli spazi

1. Le aule devono essere mantenute pulite e in ordine. Gli allievi sono responsabili degli arredi e del materiale tecnico-didattico di cui fanno uso.

L'Istituto si riserva di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni provocati da un comportamento improprio e/o negligente.

2. Salvo diversa indicazione gli alunni devono utilizzare i servizi igienici del piano in cui si svolgono le loro lezioni.

3. Il servizio fotocopie è affidato al personale della reception. Gli allievi potranno consegnare e ritirare (dietro pagamento) il materiale da riprodurre prima

dell'inizio delle lezioni e durante l'intervallo; non sarà consentito accedere al servizio fotocopie al di fuori degli orari suddetti.

Art. 6 – Fumo, alcolici e stupefacenti

1. E' vietato fumare in ogni locale della scuola compresi l'atrio e i bagni e nel cortile dell'Istituto. Il divieto vale permanentemente, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, e si estende anche alle cosiddette "sigarette elettroniche".

2. E' vietato, in Istituto e durante ogni attività promossa dalla scuola, portare con sé e/o consumare alcolici o sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo. E' altresì vietato distribuirle ad altre persone. L'abitudine ad eccedere nell'alcool o ad assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti contrasta palesemente con gli obiettivi educativi di responsabilità e di apertura critica alla realtà che la scuola intende perseguire.

3. Oltre alle sanzioni disciplinari previste da regolamento le violazioni al presente articolo, possono comportare, la denuncia alle autorità competenti con le conseguenze, penali o amministrative, previste dalla legge.

Art. 7 – Assemblea di classe

1. Agli alunni è consentito riunirsi in assemblea di classe, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, con frequenza mensile. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate per iscritto dai rappresentanti di classe, utilizzando l'apposito modulo disponibile in Segreteria, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nella domanda dovranno essere indicati: ordine del giorno, ora di attuazione e firma di assenso dell'insegnante interessato.

2. Durante l'assemblea il docente in orario sarà responsabile della disciplina degli allievi come durante le normali ore di lezione.

3. I rappresentanti di classe presiederanno l'assemblea e redigeranno un verbale che dovrà essere consegnato

al Dirigente scolastico, o al suo delegato, entro pochi giorni dal termine della riunione. La consegna del verbale della riunione precedente è condizione indispensabile per l'autorizzazione di una ulteriore assemblea.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

1. In caso di mancanze degli alunni gravi o reiterate, o qualora i richiami verbali risultassero inefficaci, i docenti dovranno apporre sul Registro di Classe una **nota disciplinare**, della quale le famiglie riceveranno TEMPESTIVA NOTIFICA tramite LETTERA.

2. Le mancanze particolarmente gravi saranno punite attraverso un periodo di **sospensione** dalla frequenza delle lezioni _deliberate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto. Laddove sussistano le condizioni, gli alunni sottoposti a sospensione avranno la possibilità di svolgere, al loro posto, attività a favore della comunità scolastica o di rilevanza sociale.

3. Le sospensioni saranno applicate secondo un criterio di gradualità. Saranno assegnati da 1 a 6 giorni, per il perdurare di un comportamento scorretto nonostante i richiami scritti (ad esempio: dopo tre note disciplinari) e per infrazioni gravi agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (ad esempio: manomissione del libretto o falsificazione della firma dei genitori, danni alle strutture e agli arredi, diffamazione dei compagni attraverso i *social network*, ecc.). Saranno assegnati da 7 o 15 giorni per infrazioni all'articolo 6 comma 2 o per altri comportamenti rilevanti anche sul piano penale (ad esempio: possesso, consumo e/o spaccio di alcool o stupefacenti, violenze, percosse, ecc.). Le sospensioni per un periodo superiore ai 15 giorni saranno deliberate dal Consiglio di Istituto.

4. La presenza o meno di sanzioni disciplinari sarà considerata nella determinazione del voto relativo al comportamento che, se insufficiente, impedirà la promozione all'anno successivo.